



COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO

C.F. 01059460152

Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7

Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750

www.comune.parabiago.mi.it

Ufficio ECOLOGIA

Parabiago, 15-06-2020

ORDINANZA N° 80

OGGETTO: *ORDINANZA AMBROSIA 2020*

IL SINDACO

Premesso che:

- la pianta *Ambrosia artemisifolia* (di seguito denominata "ambrosia") è molto diffusa nel comune di Parabiago così come nel territorio dell'ATS Città Metropolitana di Milano;
- è altamente allergizzante e, in molte zone della Lombardia, è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

Considerato che:

- l'ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- essa cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri edili, (nei cantieri per le infrastrutture viarie), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semi-abbandonate nonché sui campi coltivati con semine rade, quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi, ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Ritenuto di dover disporre anche per l'anno 2020 misure volte a limitare la diffusione dell'ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre termine del periodo di fioritura dell'ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'area;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Vista l'ordinanza n. 25552 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Vista la relazione alla nota da ATS Città Metropolitana di Milano agli atti comunali al protocollo n. 20200014353 del 21-05-2020 "Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia" in cui viene proposta l'adozione di Ordinanza sindacale finalizzata a limitare la diffusione della pianta allergenica e del suo polline, stante la rilevanza sanitaria del problema;

Visto l'art. 50 comma 5 del DLgs. 267 /2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento Locale Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti;
- ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
- al responsabile settore strade della Provincia di Milano;
- al Responsabile della SOCIETA' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree di loro pertinenza che prevedono quantomeno due sfalci prima dell'emissione di polline da effettuarsi nei seguenti periodi:

- **1° sfalcio** ultima settimana di luglio e comunque entro il 31.07.2020;
- **2° sfalcio** tra il 16 ed il 25 di agosto 2020;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

3. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, altri metodi di contenimento dell'ambrosia secondo le seguenti specifiche:
- in ambito agricolo: trinciatura, aratura, discatura (erpicazione con erpice a dischi) e in subordine diserbo (in ottemperanza alle prescrizioni del piano di azione Nazionale);
 - in ambito urbano: pacciamatura e estirpamento.

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di aree agricole di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree di loro pertinenza successivamente al raccolto e prima della fioritura dell'ambrosia che prevedano almeno:

1. **uno sfalcio** da effettuarsi nella prima settimana di agosto e comunque entro il giorno 10-08-2020; in alternativa allo sfalcio è possibile intervenire nel medesimo periodo con altri metodi quali la trinciatura, l'aratura, la discatura (erpicazione con erpice a dischi) e in subordine il diserbo (in ottemperanza alle prescrizioni del piano di azione nazionale);
2. **un ulteriore intervento**, in caso di ravvisata necessità, in corrispondenza all'inizio di settembre se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura;

INVITA

la cittadinanza a:

- ad eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di ambrosia;

AVVERTE

- che chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 70 titolo IX del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Parabiago, di Euro 500;
- che in caso di inottemperanza al successivo Ordine impartito, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, nonché ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

DISPONE

Gli uffici di Polizia Locale e dell'A.T.S. per quanto di competenza sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale aventi al T.A.R. per la Lombardia rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione nonché della conoscenza dell'atto.

IL SINDACO
(Arch. Raffaele Cucchi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).